



## **ORDINANZA MUNICIPALE** **concernente la repressione dei rumori molesti** **ed inutili**

### IL MUNICIPIO DI ALTO MALCANTONE

#### Richiamati:

- il Regolamento comunale di Alto Malcantone, del 16 dicembre 2014
- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente, del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- l'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico, del 15 dicembre 1986 (OIF);
- l'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser, del 24 gennaio 1996;
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente, del 24 marzo 2004 (LaLPAmb);
- il Regolamento generale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente, del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
- il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico, del 17 maggio 2005 (ROIF);
- il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser, del 14 novembre 2000;
- la Legge cantonale sull'Ordine pubblico, del 29 maggio 1941;
- e richiamati, l'art. 5 cpv. 2 lett. a ROIF, gli artt. 107 e 192 LOC, l'art. 23 RALOC,

### **ORDINA:**



Ris. Mun. [numero risoluzione] del [data]

e-mail:

[municipio@altomalcantone.ch](mailto:municipio@altomalcantone.ch)[www.altomalcantone.ch](http://www.altomalcantone.ch)**Campo di applicazione****Art. 1**

La presente Ordinanza persegue lo scopo di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la prevenzione e la repressione dei rumori molesti e inutili e la limitazione di quelli necessari.

**Principio****Art. 2**

1. Sul territorio giurisdizionale del Comune di Alto Malcantone sono vietati i rumori, causati senza necessità alcuna o per difetti di precauzione, che possono turbare la quiete e l'ordine pubblico.
2. Restano riservati i disposti di normative di rango superiore, come pure gli aspetti regolati dal diritto privato.

**Quiete notturna e pausa pomeridiana****Art. 3**

1. È vietata qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete notturna, dalle ore 23.00 alle ore 07.00.
2. In particolare, è vietata l'esecuzione di attività o lavori rumorosi di qualsiasi tipo tra le ore 19:00 e le ore 07:00 e tra le ore 12:00 e le ore 13:00, nonché il sabato prima delle ore 09:00, tra le ore 12:00 e le ore 13:00 e dopo le ore 19:00, con esclusione dei lavori di fienagione, raccolto e trattamenti straordinari alla vite, per i quali resta comunque valido il divieto di disturbo della quiete notturna stabilito al capoverso 1.
3. Il Municipio, in caso di comprovate necessità e tenuto conto degli interessi di terzi, può accordare delle deroghe.
4. Restano riservati i disposti speciali previsti dalla presente Ordinanza.

**Domenica e giorni festivi****Art. 4**

1. La domenica e negli altri giorni festivi è vietata l'esecuzione di lavori od opere rumorosi o molesti per il vicinato.
2. Lavori di fienagione, raccolto e cure straordinarie alla vite sono ammessi anche nei giorni festivi.
3. In casi particolari il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.

**Lavori agricoli e di giardinaggio****Art. 5**

1. Le macchine agricole e da giardino (tagliaerba, soffiatrici, nebulizzatori, macchine per il taglio della legna, ecc.) sono ammesse solo se munite di silenziatori efficaci.
2. La loro utilizzazione è consentita nei giorni feriali dalle ore 07:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 19:00, come pure il sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 19:00. Sono esclusi da tali limitazioni i lavori di fienagione, raccolto e trattamenti straordinari alla vite, che restano comunque soggetti alle disposizioni di quiete notturna di cui all'art. 3, cpv. 1.



## Lavori Edili

**Art. 6**

1. Il lavoro sui cantieri deve essere organizzato in modo da limitare le emissioni foniche nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.  
Particolare riguardo va usato in prossimità della Scuola dell'infanzia durante le lezioni, delle chiese e del cimitero durante le funzioni.
2. Ai lavori edili è applicabile la Direttiva federale del 2 febbraio 2000 sui provvedimenti di costruzione e d'esercizio per limitare il rumore dei cantieri ai sensi dell'art. 6 OIF, come pure le seguenti limitazioni:
  - a) ove possibile le macchine e gli attrezzi edili devono essere azionati elettricamente; in prossimità di scuole, chiese e cimiteri durante le funzioni, un altro genere di propulsione può essere usato solo quando l'impiego dell'elettricità non è ragionevolmente esigibile e previa comunque autorizzazione del Municipio, su richiesta scritta e motivata;
  - b) i motori a scoppio sono subordinatamente ammessi solo se muniti di silenziatori efficaci;
  - c) i compressori, le gru e gli altri macchinari devono essere costantemente lubrificati affinché il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti. A richiesta del Municipio deve essere presentato il rapporto di manutenzione;
  - d) i martelli pneumatici e le perforatrici devono essere muniti di mantello isolante;
  - e) lo sparo di mine può essere autorizzato dal Municipio, su richiesta scritta e motivata, quando siano osservate tutte le prescrizioni in materia;
  - f) non è consentito far girare a vuoto, inutilmente, qualsiasi macchina edile che produce rumore.
3. L'esecuzione di lavori edili con macchinari e utensili rumorosi è permessa nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 07.00 alle 12.00 e dalle ore 13.00 alle 19.00.
4. Nei giorni in cui è in vigore l'allarme canicola ufficialmente decretato dalle autorità cantonali competenti, in deroga a quanto previsto dal precedente capoverso, è consentito anticipare l'inizio di lavori all'aperto alle ore 06.00, salvo disposizioni contrarie del Municipio.
5. Il proprietario, il direttore dei lavori e le imprese esecutrici o gli incaricati dell'esecuzione delle opere sono responsabili per il rispetto sul cantiere o sul lavoro delle presenti disposizioni. In caso di inosservanza il Municipio può ordinare l'adozione di adeguate misure di protezione, quali l'uso di rivestimenti assorbenti o di altri accorgimenti idonei per ridurre i rumori, limitare l'esecuzione dei lavori a determinati periodi e orari o ordinare la sospensione dei lavori. È riservata la procedura di contravvenzione.
6. In casi particolari il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.



Ris. Mun. [numero risoluzione] del [data]

e-mail:

[municipio@altomalcantone.ch](mailto:municipio@altomalcantone.ch)[www.altomalcantone.ch](http://www.altomalcantone.ch)

- Art. 7**
- Esercizi pubblici**
1. L'attività degli esercizi, delle sale d'intrattenimento, dei cinema, dei teatri e simili, come pure il comportamento dei loro utenti, non deve provocare disturbo a terzi.
- Art. 8**
- Apparecchi per la riproduzione del suono**
1. Gli apparecchi di riproduzione e amplificazione del suono possono essere usati senza disturbare terzi e nel rispetto delle normative cantonali. Resta riservato l'art. 10 della presente Ordinanza.
  2. Dopo le ore 22.00 i suoni devono essere ridotti in modo tale da non essere percepiti da terzi.
  3. Su tutto il territorio comunale è vietato l'impiego di altoparlanti fissi o installati su veicoli a scopo commerciale o pubblicitario.
- Art. 9**
- Manifestazioni pubbliche e feste**
1. L'organizzazione di una manifestazione occasionale di qualsiasi genere (come ad esempio gare, sagre, feste, concerti, comizi, giochi all'aperto e attività sportive) è soggetta ad autorizzazione municipale.
  2. Se è previsto l'uso di impianti riproduzione del suono per via elettroacustica, deve essere indicato al momento della domanda d'autorizzazione della manifestazione.
  3. L'uso degli apparecchi elettroacustici necessari alle manifestazioni stesse è ammesso, previa autorizzazione del Municipio, nei limiti delle normative federali e cantonali. Restano inoltre riservate le disposizioni della presente Ordinanza relative al rispetto della quiete notturna.
  4. La richiesta scritta deve pervenire al Municipio almeno 2 settimane prima dell'evento, ma in ogni caso prima che vengano assunti impegni vincolanti per l'organizzatore.
- Resta riservata l'applicazione del Regolamento cantonale di applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser (RL 11.3.2.1.4).
- Art. 10**
- Animali**
1. I detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo a terzi, in particolare non devono disturbare la quiete notturna.
  2. In caso di ripetuta molestia il Municipio può ordinare al detentore l'allontanamento degli animali.



- Art. 11**
- Veicoli a motore**
1. L'uso di veicoli a motore non deve cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati e durante le ore notturne, tra le ore 23.00 e le ore 07.00.
  2. È segnatamente vietato:
    - a. usare in modo continuo e inadeguato l'avviamento e far girare a vuoto il motore di veicoli fermi;
    - b. far girare a regime elevato il motore, a vuoto o circolare con innestate inutilmente le marce più basse;
    - c. accelerare in modo smodato, soprattutto al momento della partenza;
    - d. effettuare continui inutili giri all'interno delle località;
    - e. circolare troppo rapidamente con carico sciolto o con rimorchi, nelle curve e in salita;
    - f. caricare e scaricare veicoli senza precauzioni e trasportare carichi rumorosi senza fissarli o senza isolarli;
    - g. utilizzare a volume elevato ed eccessivo gli apparecchi di riproduzione del suono installati nel veicolo, come pure sbattere le portiere, il cofano, rispettivamente il baule e simili, l'uso non indispensabile e il richiamo tramite segnalatori acustici.
  3. Restano riservate le norme della legislazione federale e cantonale sulla circolazione stradale.
- Art. 12**
- Giochi all'aperto e attività sportive**
1. La pratica di giochi e delle attività sportive all'aperto che possono arrecare disturbo a terzi, è permessa di regola dalle ore 08.00 alle ore 23.00.
  2. Tenuto conto delle condizioni locali, il Municipio può decretare delle restrizioni, rispettivamente dietro domanda scritta e motivata, deroghe agli orari di cui al precedente capoverso.
  3. I giochi all'interno dei locali chiusi devono essere installati e disposti in modo tale da non arrecare disturbo ai coinquilini e al vicinato.
- Art. 13**
- Elicotteri**
1. Per l'impiego di elicotteri per il trasporto di materiale e per manifestazioni pubbliche fa stato il Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri.
  2. Il Municipio, per ragioni di interesse pubblico, può emanare delle prescrizioni, rispettivamente delle limitazioni concernenti l'atterraggio e il deposito di materiale dell'aeromobile.
- Art. 14**
- Sirene e impianti d'allarme**
1. È vietato l'uso di sirene, apparecchi segnalatori, impianti di chiamata e simili quando possono essere sentiti fuori dell'officina, del cantiere, ecc. ai quali sono destinati.
  2. Per gli impianti di allarme (auto, immobili) la durata massima del richiamo acustico udibile dall'esterno è fissata in cicli di al massimo 30 secondi.
  3. Resta riservata l'applicazione degli art. 82 e 86 OETV
- Art. 15**
- Contravvenzioni**
- Le contravvenzioni alla presente Ordinanza sono punite con una multa fino a fr. 10'000.- secondo la procedura disciplinata dagli art. 145 ss. LOC.



Ris. Mun. [numero risoluzione] del [data]

e-mail:

[municipio@altomalcantone.ch](mailto:municipio@altomalcantone.ch)

[www.altomalcantone.ch](http://www.altomalcantone.ch)

- Art. 16**
- Provvedimenti**
1. Il Municipio provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente Ordinanza.
  2. Gli ordini emanati dal Municipio possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti.
  3. È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre Autorità dalla Legislazione speciale federale o cantonale.

**Art. 17**

**Entrata in vigore** La presente Ordinanza entra in vigore il [data], riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Per il Municipio

Il Sindaco:

Jean-Claude Golliard



Il Segretario

Daniele Jarmorini

Risoluzione municipale del [data].  
Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il [data].